

**AZIENDA  
SANITARIA  
PROVINCIALE  
CATANZARO**

**CONTRATTO DECENTRATO  
INTEGRATIVO ANNO  
2012  
PERSONALE DEL  
COMPARTO**

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO  
INTEGRATIVO  
ANNO 2012 PERSONALE del COMPARTO**

L'anno 2012 il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 15,00 previa formale convocazione, si è riunita la delegazione trattante composta come di seguito specificato:

**PARTE PUBBLICA**

-Direttore Generale **Dr Gerardo Mancuso - Presidente**  
-Direttore Sanitario **Dr Mario Catalano - Componente**  
-Direttore U.O. G.R.U. **Dott. Ferdinando Cosco - Componente**  
-Dirigente U.O. Rel. Sind. **Dott.ssa Franca Maria Grande - Componente**

**PARTE SINDACALE**

**Le Organizzazioni Sindacali territoriali**

CGIL FP **Antonio Meliti**

CISL FP **Antonio Cristofaro - Salvatore Arcieri**

UIL FP **Francesco Caparello**

FIALS **Irene Torchia**

**La RSU rappresentanza sindacale unitaria**


Coordinatore **Salvatore Mascaro**


## PREMESSA

Obiettivo del presente contratto collettivo decentrato integrativo (di seguito brevemente indicato con CCDI ) è quello di individuare modalità e sistemi atti a valorizzare le professionalità interne ed a riconoscere il merito in termini di impegno, responsabilità e qualità delle prestazioni rese, anche in considerazione degli effetti e delle ricadute sulla intera organizzazione del lavoro. Il presente CCDI si compone di n. 16 pagine, di 7 articoli, di n. (0) dichiarazioni congiunte e di n. (0) dichiarazioni a verbale.

### Articolo **1**

#### **Ambito di applicazione e durata**

 1. Il presente Contratto Integrativo Decentrato Aziendale, definito ai sensi della specifica normativa del Contratto Nazionale di Lavoro - Area personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale parte normativa quadriennio 2006-2009 del 10 aprile 2010 e parte economica biennio 2008/2009 del 31 luglio 2009, nonché ai sensi dell'art. 45 del D.L.gs 165/01, si applica a tutto il personale **dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro** con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dell'area del comparto;

 2. Il presente contratto ha valenza normativa ed economica annuale per il **periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2012;**

 3. Le parti si incontrano annualmente per determinare la ripartizione ed i criteri per la destinazione delle risorse finanziarie disponibili finalizzate all'applicazione del presente CCDI, nel rispetto dei vincoli risultanti dalla

legge, dal CCNL e dagli strumenti di programmazione economico finanziaria dell'Azienda e della Circolare MEF n. 25 del 19/07/2012.

## Articolo 2

### **Servizi minimi essenziali in caso di sciopero**

L'esercizio del diritto di sciopero è regolato dalle leggi n°146/90 e n°83/2000 , mentre le norme sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero , nonché sulle procedure di informazione e garanzia da adottare in presenza di proclamazione di sciopero sono contenute nell'Accordo Nazionale Quadro per il Comparto Sanità del 26.9.2001 alle cui disposizioni le parti rinviano espressamente.

## Articolo 3

### **Relazioni sindacali**

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle parti, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevati i livelli di efficacia e di efficienza dei servizi erogati, coniugato con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale del personale dipendente.
2. L'Azienda riconosce nelle forme di rappresentanza organizzata dei lavoratori un interlocutore fondamentale della dinamica aziendale ed assume quindi l'impegno del confronto proficuo con le rappresentanze sindacali al fine di ricercare un equilibrio tra le attese e le aspirazioni dei

singoli lavoratori e le finalità dell'Azienda stessa, nel quadro delle compatibilità organizzative e finanziarie.

3. In particolare le parti si impegnano a ridefinire entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente CCDI, un protocollo di intesa per le relazioni sindacali, finalizzato a disciplinare le modalità di conduzione delle relazioni sindacali dell'Azienda, in conformità e nel rispetto di quanto previsto in materia dal CCNL e dal D. Lgs. 165/01.


Nelle more vale quanto precedentemente concordato e sottoscritto.

#### Articolo **4**

### Interpretazione autentica



1. Nel caso in cui tra le parti insorgano controversie sull'interpretazione di clausole contenute nel presente CCDI, le stesse si incontrano entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti per definire consensualmente il significato delle clausole controverse. 
2. L'accordo di interpretazione autentica della clausola, verbalizzato e sottoscritto sostituisce sin dall'inizio della vigenza del CCDI la clausola controversa. 
3. In osservanza dei principi di cui agli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs 165/01, le clausole relative all'applicazione di specifici istituti contrattuali, anche in materia di trattamento economico, in contrasto con le vigenti disposizioni imperative di legge e/o previste e contenute nel Contratto Collettivo Nazionale vigente per l'area personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, si intendono nulle e, conseguentemente non applicabili a pena di responsabilità patrimoniale del Dirigente che le ha autorizzate. 



Articolo **5**

**Fondo per i compensi di lavoro straordinario  
e per la remunerazione di particolari  
condizioni di disagio, pericolo o danno**


(art. 7 CCNL 31 luglio 2009 - 2° biennio economiche art. 8 CCNL 10  
aprile 2008)

1) Il fondo complessivo per l'anno 2012, costituito ai sensi dell'art. 7  
del CCNL 31 luglio 2009 e dell'art. 8 del CCNL 10 aprile 2008, è pari a :



**€5.221.207,16** (eurocinquemilioni duecentoventunomiladuecentosette/16).

Il fondo è destinato al finanziamento dei compensi di lavoro  
straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di  
*disagio, pericolo o danno ed indennità varie, come specificato nei*  
successivi paragrafi 2 e 3.

2) **LAVORO STRAORDINARIO € 1.601.607,16**. Il lavoro straordinario,  
disciplinato dal vigente art. 34 del CCNL 07/04/1999 per come modificato  
dall'art. 39 del CCNL Integrativo del 20/09/2001, non è uno strumento di  
gestione ordinaria delle attività facenti capo alle strutture dell'Azienda;  
pertanto il ricorso a tale istituto deve essere ridotto al minimo indispensabile  
per far fronte ad esigenze effettivamente indilazionabili, eccezionali,  
imprevedibili e non programmabili;




- a) Il fondo per il lavoro straordinario è finalizzato a remunerare le prestazioni necessarie a fronteggiare temporanee e specifiche situazioni organizzative e pertanto non potrà essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro;
- b) Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate, fermo restando quanto previsto dall'art. 34 comma 3 del CCNL 07/04/1999 che disciplina il limite individuale di n° 180 ore annuali, salvo quanto previsto al punto f;
- c) Le procedure di ricorso al lavoro straordinario, le modalità di utilizzo e l'impiego del fondo saranno oggetto di verifica tra le parti, almeno tre volte l'anno, al fine di potere valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione e per l'adozione di eventuali provvedimenti che si rendessero necessari.
- d) Il lavoro straordinario preventivamente autorizzato ed effettuato deve essere monetizzato e liquidato, previa certificazione del dirigente, entro i due mesi successivi a quello in cui è stato effettuato, salvo richiesta del dipendente di usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, in sostituzione, del riposo compensativo, nel mese successivo, ovvero della banca ore.
- e) Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario, in modo retributivo o come permessi retributivi, è operante la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore, secondo la regolamentazione di cui all'art. 40 del CCNL 20/09/2001;
- Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore sia come retribuzione che come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 34, comma 8 del CCNL 07/04/1999, che in rapporto alle ore accantonate sono pagate entro il bimestre successivo alla prestazione lavorativa;



Nei conto della banca delle ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore prestate in regime di lavoro straordinario autorizzato, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Se il lavoratore opta per il pagamento delle ore, lo stesso deve formalizzare la richiesta di pagamento entro e non oltre il 15 novembre dello stesso anno.

- f) Il limite massimo individuale di cui al comma 3 dell'art. 34 CCNL 20/settembre/2001 è di 180 ore annuali; tale limite potrà essere superato - in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali - per non più del 5% del personale in servizio e , comunque, fino al limite massimo di n° 250 ore annuali.
- g) E' nulla la disposizione del Dirigente che richieda ed autorizza il dipendente alla prestazione di lavoro straordinario oltre i limiti di cui ai commi precedenti, a pena di responsabilità patrimoniale e disciplinare;
- h) Il fondo del lavoro straordinario deve essere decurtato del corrispettivo orario pro-capite in relazione al personale al quale è conferita l'eventuale posizione organizzativa. Tale importo va ad incrementare il fondo di cui all'art. 31 del CCNL 14/09/2004 per le fasce retributive e per le posizioni organizzative. Lo stesso importo sarà riassegnato al relativo fondo in caso di soppressione delle posizioni organizzative precedentemente istituite.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are two smaller signatures, one above the other. On the right, there is a large, flowing signature, and below it, several smaller initials and marks, including what appears to be a checkmark and some scribbles.

### **3) INDENNITA' DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO E DI REPERIBILITA'**

Ai sensi delle vigenti normative contrattuali per le indennità di seguito elencate, con le modalità e nella misura economica prevista, vengono erogate agli aventi diritto nel mese successivo a quello di riferimento, per un totale di **€ 3.619.600,00:**

CCNL 01/09/1995, art. 44 comma 3 - personale sanitario su tre turni totale C	705.000,00
CCNL 01/09/1995, art. 44 comma 4 - su due turni totale C	178.500,00
CCNL 01/09/1995, art. 44 comma 5 CCNL/95 C.S./Ost. - Blocco Operatorio totale C	6.000,00
CCNL 01/09/1995, art. 44 comma 6 - lettere a, b, c - malattie infettive pers. Inferm. totale C	16.000,00
CCNL 01/09/1995, art. 44 comma 7 - personale ruolo sanitario terapie intensive - totale C	376.000,00
CCNL 01/09/1995, art. 44 comma 8 - aus. Spec., op. tecn. Add. Ass. Totale C	600,00
CCNL 01/09/1995, art. 44 comma 11 orario di lavoro ordinario notturno totale C	950.000,00
CCNL 01/09/1995, art. 44 comma 12 servizio di turno festivo C	530.000,00
CCNL 20/09/2001, art. 5 comma 3 - indennità rischio radiologico totale C	61.000,00
Reperibilità totale C	665.000,00
CCNL 2002/2005 art. 27 indennità giornaliera Ser.T. totale C	14.000,00
CCNL 2002/2005 art. 26 - indennità giornaliera Ass. Domic. totale C	63.000,00
CCNL - art. 46 CCNL Indennità Polizia Giudiziaria totale C	50.000,00
Indennità centralinisti non vedenti totale C	4.500,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- **Indennità maneggio valori erogata ai dipendenti assegnati in via continuativa alla gestione della cassa economale e/o ai servizi che comportano maneggio di valori di cassa (ticket e contanti) individuati dal Dirigente del competente settore/servizio: € 2,00 (due) al giorno di effettivo servizio;**

## Articolo **6**

### **Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali**

(art. 8 CCNL 31 luglio 2009 – art. 9 CCNL 10 aprile 2008 )

**1)** Il fondo complessivo per l'anno 2012 della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni Individuali , di cui all'art. 9 del CCNL 10 aprile 2008 e art. 8 CCNL 31 luglio 2009, è pari a € **1.355.041,92** (eurounmillionetrecentocinquantacinquemilaquarantuno/92).

Il fondo è destinato a promuovere il miglioramento organizzativo e l'erogazione dei servizi per la realizzazione degli **obiettivi generali dell'Azienda, già sottoscritti da ogni singola operativa, per l'anno di riferimento**, finalizzati al conseguimento di più elevati livelli di efficienza, di efficacia e di economicità dei servizi istituzionali. Con il presente fondo sono valorizzate le capacità dei dipendenti ed il loro contributo alla efficienza dell'Azienda, con particolare riguardo alla qualità dei servizi erogati.

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]* 10

Il sistema di valutazione adottato con la scheda di valutazione Allegato n° 1, si colloca nel più ampio processo di pianificazione strategica, di programmazione degli obiettivi coerenti con le strategie, di monitoraggio sull'andamento delle attività, con allineamento delle stesse ai mutamenti intervenuti e di apprezzamento dei risultati realizzati. La quota annua riconosciuta al singolo dipendente è connessa sia alla valutazione della performance organizzativa (raggiungimento degli obiettivi di budget della struttura) che della performance individuale. Il raggiungimento degli obiettivi costituisce condizione necessaria per l'assegnazione definitiva delle quote di incentivazione alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.

Il fondo va pertanto gestito come strumento di sostegno alla qualità, con l'obiettivo di:

- a) valorizzare le competenze e le prestazioni rese dai dipendenti nel perseguimento degli obiettivi assegnati;
- b) elevare il livello di coinvolgimento dei dipendenti e di motivazione al lavoro degli stessi;
- c) orientare alla qualità, ovvero al continuo miglioramento delle attività e dei servizi dell'Azienda.

La valutazione della produttività individuale e collettiva da misurare tramite scheda individuale Allegato n°1 compete al Dirigente del Settore/Servizio al quale il dipendente è assegnato. La valutazione viene effettuata annualmente entro il primo mese successivo all'anno di riferimento e trasmessa per competenza al Dirigente del Settore Risorse Umane. La scheda di valutazione è contestualmente consegnata in copia, da parte del Dirigente che l'ha redatta, al dipendente che la sottoscrive per ricevuta. Il dipendente interessato, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione della scheda per ricevuta, può produrre eventuali contestazioni sulla valutazione conseguita tramite formale e motivato ricorso indirizzato al Dirigente che ha effettuato la valutazione di merito.

Il Dirigente esaminato il ricorso e le valutazioni di merito prodotte dal dipendente, entro i successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione del ricorso, esprime in forma scritta la valutazione definitiva che può anche prevedere soluzioni finalizzate a modificare motivatamente la valutazione precedente assegnata.

E' fatta salva la facoltà del dipendente di avvalersi degli eventuali strumenti di tutela previsti dalla vigente normativa legislativa in materia.

**Il valore economico della produttività sarà erogato ai dipendenti aventi diritto con valutazione superiore a 70/100 con lo stipendio del mese successivo a quello della valutazione.**

**La parametrizzazione avviene in termini percentuali a seconda del punteggio assegnato**

**Articolo 7**

**Fondo per finanziamento delle fasce retributive, del valore comune dell' ex indennità di qualificazione professionale e della indennità professionale specifica (art.10 CCNL 10 aprile 2008) - Parte variabile indennità coordinamento (art.10 CCNL 7.4.199)**

**1) Il fondo complessivo per l'anno 2012 per il finanziamento delle fasce retributive, del valore comune dell' ex-indennità di qualificazione**

professionale e dell'indennità professionale specifica, di cui all'art.10 del CCNL del 10.04.2008, è pari ad € **9.665.536,20** (euronovemilioneicentosessantacinquemilacinquecento trentasei/20);

**Il fondo finanzia:**

<b>a) le progressioni economiche orizzontali - fasce totale €</b>	<b>6.606.036,20</b>
<b>b) indennità professionale specifica totale €</b>	<b>627.000,00</b>
<b>c) valore comune indennità CCNL8/04/99 (ind.Inf.) totale €</b>	<b>1.830.000,00</b>
<b>d) indennità di coordinamento totale €</b>	<b>93.000,00</b>
<b>e) indennità Equipe psicopedagogico (reg.) totale €</b>	<b>429.500,00</b>
<b>f) assegno ad personam (riassorbibile) totale €</b>	<b>80.000,00</b>

**a) PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - FASCE**

Il fondo complessivo per l'anno 2012 per il finanziamento delle fasce retributive, è pari a :

€6.606.036,20 (euroseimilioneicentoseimilatrentasei/20).

Fermo restando che tale istituto per l'anno 2012 non viene finanziato ed applicato ai sensi della vigente normativa, le parti concordano di garantire adeguata procedura di valutazione delle performance lavorative, al fine di non penalizzare i dipendenti che potranno dimostrare di avere ottenuto una valutazione positiva per l'eventuale partecipazione a prove pubbliche selettive.

La valutazione compete al dirigente del settore/servizio al quale il dipendente è assegnato, tramite la scheda di valutazione (Allegato n. 2). La valutazione viene effettuata annualmente entro il primo mese successivo all'anno di riferimento e trasmessa per competenza al dirigente del settore risorse umane.

La scheda di valutazione è contestualmente consegnata in copia, da parte del

dirigente che l'ha redatta al dipendente che la sottoscrive per ricevuta. Il dipendente interessato, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione della scheda per ricevuta, può produrre eventuali contestazioni sulla valutazione conseguita tramite formale e motivato ricorso indirizzato al dirigente che ha effettuato la valutazione di merito.

Il dirigente esaminato il ricorso e le valutazioni di merito prodotte dal dipendente, entro gli ulteriori 5 (giorni) dalla ricezione del ricorso, esprime parere definitivo che può anche prevedere soluzioni finalizzate a modificare la valutazione precedentemente assegnata. E' fatta salva la facoltà del dipendente di avvalersi degli eventuali strumenti di tutela previsti dalla vigente normativa in materia.

#### **b) INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA**

Il fondo complessivo per l'anno 2012 per il finanziamento dell' Indennità professionale specifica **di cui all'art. 30, comma 5, CCNL 7 aprile 1999** - quadriennio normativo 1998-2001 parte economica 1998-1999 e, più precisamente, della voce retributiva di cui alla TABELLA ALLEGATO 6 al citato CCNL 7 aprile 1999 è pari a **€ 627.000,00** (euroseicentoventisettemila/00);

#### **c) VALORE COMUNE INDENNITA' CCNL 08/04/99 (IND. INF.)**

Il fondo complessivo per l'anno 2012 per il finanziamento dell'ex - indennità di qualificazione professionale **di cui all'art. 30 comma 1 lett. a CCNL 7 aprile 1999** - quadriennio normativo 1998-2001 parte economica 1998-1999 e, più precisamente, della voce retributiva di cui alla TABELLA ALLEGATO 9, penultima colonna, al citato CCNL 7 aprile 1999 è pari a **€ 1.830.000,00** (euro un milione ottocentotrentamila/00);

**d) INDENNITA' DI COORDINAMENTO**

Il fondo complessivo per l'anno 2012 per il finanziamento dell' indennità di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL 07/04/1999 per la parte fissa e per la parte variabile e' pari a € 93.000,00 (euro novantatremila/00);

**e) INDENNITA' dell'Equipe socio psicopedagogico (Pers. Proveniente dalla Regione)**

Il fondo complessivo per l'anno 2012 per il finanziamento dell' indennità afferente al personale dell'equipe socio-psico-pedagogico proveniente dalla Regione Calabria - Ope-Legis - e' pari a € 429.500,00 (euro quattrocentoventinovemilacinquecento/00);

**f) ASSEGNO AD PERSONAM (RIASSORBIBILE)**

Il fondo complessivo per l'anno 2012 per L'ASSEGNO AD PERSONAM e' pari a € 80.000,00 (euro ottantamila/00).

**Articolo 8**



**Disposizioni finali e di rinvio**

Le eventuali economie e le risorse non utilizzate nei diversi istituti contrattuali per l'anno 2012 concorrono ad aumentare il fondo della produttività individuale e collettiva di cui al precedente art. 6.

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto le parti convengono di rinviare integralmente alle disposizioni vigenti contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Servizio Sanitario nonché alle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia .


**Letto , confermato e sottoscritto**


**PARTE PUBBLICA**


-Direttore Generale **Dr Gerardo Mancuso - Presidente**   
-Direttore Sanitario **Dr Mario Catalano - Componente**  
-Direttore U.O. G.R.U. **Dott. Ferdinando Cosco - Componente**   
-Dirigente U.O. Rel. Sind. **Dott.ssa Franca Maria Grande - Componente**

**PARTE SINDACALE**

**Le Organizzazioni Sindacali territoriali**

CGIL FP **Antonio Meliti** 

CISL FP **Antonio Cristofaro - Salvatore Arcieri** 

UIL FP **Francesco Caparello** 

FIALS **Irene Torchia** 

**La RSU rappresentanza sindacale unitaria**

Coordinatore **Salvatore Mascaro** 